

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate

Proroga e modifica del 18 febbraio 2003

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 25 maggio 2000, del 10 agosto 2001 e del 1° marzo 2002¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato ai decreti del Consiglio federale del 25 maggio 2000, del 10 agosto 2001 e del 1° marzo 2002¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 6

Art. 1 Adeguamenti salariali

III

I datori di lavoro che dal 1° gennaio 2003 hanno concesso un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 dell'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF 2000 2864 e 2865, 2001 3702, 2002 1991

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2003 e ha effetto sino al 30 giugno 2004.

18 febbraio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz